



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.28/2011 DEL 02/08/2011

**"MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 MAGGIO 2011,
N.9: ISTITUZIONE DELL'AUTORITA' IDRICA PUGLIESE"**



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La Regione Puglia, con l'approvazione della legge n. 9 del 30.05.2011 (*"Istituzione dell'Autorità idrica pugliese"*), ha adempiuto agli obblighi imposti dall'art. 2, comma 186-bis, della Legge 23 dicembre 2009 n. 191, introdotto dall'art. 1, comma 1-quinquies della Legge 26 marzo 2010, n. 42: tale norma, prevedendo la soppressione delle Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, stabilisce che *"le Regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza"*.

Il Consiglio dei Ministri, con Delibera del 22.07.2011, ha ritenuto di sollevare la questione di legittimità costituzionale della suddetta legge, ai sensi dell'art.127 della Costituzione. Gli aspetti contestati riguardano le norme contenute:

- nell'art. 5, relativo alle funzioni del Direttore generale dell'Autorità;
- nell'art.11, relativo al trasferimento del personale già in servizio presso ATO Puglia.

In riferimento al primo dei due aspetti è stato rilevato un contrasto tra l'art.5, comma 6, lett. g) della Legge regionale n. 9/2011, che stabilisce che il Direttore generale *"predispone lo schema di convenzione diretto a regolare i rapporti tra l'Autorità e il gestore del servizio idrico integrato, da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo"*, e l'art.10 del Decreto Legge 13.05.2011 n. 70, convertito con Legge 12.07.2011 n. 106, che attribuisce alla Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua la predisposizione di *"una o più convenzioni tipo di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*.

L'altro rilievo fa riferimento alla circostanza che l'art.11 della Legge regionale n. 9/2011 prevede il trasferimento del personale assunto a tempo indeterminato presso ATO Puglia, presumendo una violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, in riferimento alla ragionevolezza nella previsione di trattamenti differenziati, al principio di uguaglianza, nonché alla regola dell'accesso agli impieghi pubblici tramite concorso pubblico.



In realtà nel caso in questione non si è in presenza di una procedura di stabilizzazione del personale di ATO Puglia, ma di un trasferimento del personale già in servizio a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 31 D.lgs. 165/2001, che riguarda proprio il trasferimento di funzioni da e verso enti pubblici:

ART. 31 - PASSAGGIO DI DIPENDENTI PER EFFETTO DI TRASFERIMENTO DI ATTIVITÀ

1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

Nel caso di specie si configura proprio l'ipotesi testé richiamata in considerazione del fatto che l'art. 2, comma 1, Legge regionale n. 9/2011 attribuisce al nuovo Ente tutte le funzioni e i compiti dell'ATO e l'art. 12 prevede il trasferimento all'Ente della dotazione finanziaria, nonché del patrimonio residuo dell'ATO, oltre a disporre il subentro in tutti i rapporti attivi e passivi della stessa.

E del resto, come accennato in precedenza, la normativa regionale si inserisce nel solco di un obbligo previsto dall'art. 2, comma 186-bis, della Legge 191/2009 (introdotto dalla Legge 42/2010).

A ciò si aggiunga che ATO Puglia è un Ente di diritto pubblico, ed in particolare un Consorzio nato tra soggetti di diritto pubblico (Comuni), e che a tutto il personale assunto stabilmente alle dipendenze dell'ATO viene applicato il CCNL Regioni ed Autonomie Locali, confermando quindi il passaggio – prospettato dalla Legge regionale n. 9/2011 – da un soggetto pubblico ad un altro.

Nel quadro dell'individuazione di un percorso che porti al ritiro dell'impugnativa, relativa a parti circoscritte della Legge regionale n. 9/11, il presente disegno di legge è volto a modificarne gli aspetti oggetto di rilievo al fine di salvaguardare l'economicità del procedimento legislativo regionale e di attuare concretamente la leale collaborazione tra organismi di rango costituzionale.




Il presente atto non rientra nelle fattispecie di cui all'art. 34 della legge regionale 16 novembre 2001 n. 28.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO UTILIZZAZIONE RISORSE IDRICHE
Dott. Giuseppe Pastore



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE NATURALI
Dott. Gianluca Formisano



**IL DIRETTORE DELL' AREA POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE LA
TUTELA E LA SICUREZZA AMBIENTALE E PER L'ATTUAZIONE DELLE
OPERE PUBBLICHE**

Ing. Antonello Antonicelli



L'ASSESSORE ALLE OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE
Avv. Fabiano Amati



5

“Modifiche alla legge regionale 30 maggio 2011, n. 9 (Istituzione dell’Autorità idrica pugliese)”

Art. 1 – Modifica all’articolo 4 della L.R. 9/2011.

1. Il comma 6 dell’articolo 4 della L.R. 9/2011 è così sostituito:

Nell’ambito delle sue funzioni il Consiglio, in particolare:

- a) definisce con frequenza triennale gli indirizzi dell’azione dell’ente sul territorio regionale;*
- b) approva il programma annuale e il programma triennale delle attività e degli interventi, predisposto dal Direttore generale sulla base degli indirizzi di cui alla lettera precedente;*
- c) approva il bilancio di previsione annuale e triennale;*
- d) approva il rendiconto riferito all’esercizio precedente;*
- e) approva il regolamento di cui all’art.3.*
- f) approva il Piano d’Ambito e la relativa tariffa per la gestione del servizio idrico integrato;*
- g) stabilisce, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le procedure per l’individuazione del soggetto gestore, nonché la durata dell’affidamento della gestione;*
- h) affida la gestione del servizio idrico integrato;*
- i) approva il regolamento e la carta del servizio idrico integrato;*
- j) modifica la tariffa per la gestione del servizio;*
- k) determina le spese per il funzionamento dell’ente;*
- l) nomina il Direttore generale e i membri del Collegio dei revisori dei conti.*

Art. 2– Modifica all’articolo 5 della L.R. 9/2011.

1. Il comma 6 dell’articolo 5 della L.R. 9/2011 è così sostituito:

In particolare il Direttore generale:

- a) predisporre, entro 120 giorni dalla sua nomina, il regolamento previsto dall’art. 3, da sottoporre all’approvazione del Consiglio direttivo;*
- b) adotta l’atto di organizzazione di cui all’art. 9;*
- c) nomina il Direttore amministrativo e il Direttore tecnico di cui ai successivi articoli 6 e 7;*
- d) predisporre il bilancio di previsione annuale e triennale e il rendiconto;*
- e) procede alla definizione dei programmi annuali e pluriennali di intervento;*
- f) presenta annualmente al Consiglio direttivo una relazione sull’attività svolta e sugli obiettivi conseguiti;*



5

- g) sottoscrive la convenzione diretta a regolare i rapporti tra l'autorità e il gestore del servizio idrico integrato;
- h) esercita l'attività di vigilanza sull'osservanza della convenzione da parte del gestore;
- i) promuove l'adozione, da parte del gestore del servizio, di modelli gestionali e sistemi informativi compatibili;
- j) effettua, con l'ausilio del Direttore amministrativo e del Direttore tecnico, controlli economici e gestionali sull'attività del soggetto gestore verificando l'attuazione dei programmi di intervento e le modalità di applicazione della tariffa.

Art. 3- Modifica all'articolo 11 della L.R. 9/2011.

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della L.R. 9/2011 è così sostituito:

Il personale dipendente già assunto a mezzo delle procedure di cui all'art. 35 D.lgs. 165/2001 ovvero all'art. 3, co. 90 e 94, L. 244/2007, ed in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2010 presso ATO Puglia, è trasferito all'Autorità idrica pugliese ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.



[Handwritten signature]